

RECENSIONI

DARIO ANTISERI, *L'invenzione cristiana della laicità*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017, 120 pp.

Vincenzo Musolino

Questo breve saggio di Dario Antiseri è una rassegna di idee e pensatori che hanno avuto il merito di rompere gli schemi ordinari, di non cedere alle sirene rassicuranti del collettivismo. Tutti autori che possiamo definire liberali e che hanno in comune il culto del Singolo, della Persona portatrice di diritti e di interessi superiori ad ogni ragion di Stato.

Il merito di Antiseri è quello, inoltre, di mostrarci come la tradizione liberale, il relativismo politico e la desacralizzazione del Potere sia strettamente legato al cristianesimo e alla demitizzazione del mondo che promana dalla Croce.

Desacralizzazione del potere statale che non significa, però, anarchismo e cedimento ad un flusso escatologico nemico della concretezza e indifferente alle vicende storiche. Il mito dell'estinzione dello Stato, ci dice Antiseri, non è proprio del liberale ma è, invece, l'esito della mitologia marxista al termine della fase di dittatura del proletariato.

Un mito – la promessa edificazione di un paradiso in terra – che è servito a strutturare con più forza la tenuta di una *dittatura* che da strumentale è divenuta l'esito storico di un pensiero riduzionista e violento. I liberali non vogliono la giungla anarchica, non è questo, ad esempio, il fine della “Scuola di Friburgo” e di Wilhelm Röpke che con la sua opera ed attraverso la rivista *Ordo*, edita dal 1948, contribuì decisamente al miracolo economico tedesco attraverso l'influenza esercitata sul Cancelliere Ludwig Erhard. E di *Stato forte ma non affaccendato* parla effettivamente Wilhelm Röpke!

Gli *ordoliberali*, secondo Antiseri, concepiscono dunque lo Stato come presidio di regole per la libertà. Regole certe a garanzia del moto sociale, della tutela della concorrenza e del merito. Una vera e propria *Costituzione economica* che sostiene il mercato ed i suoi effetti benefici sulla scalata sociale e sul benessere collettivo; effetti “sociali” direttamente collegati ad un progresso legato alla cooperazione nella divisione del lavoro e alla competizione che premia il valore. Altro che *Mano invisibile* come oscura provvidenza!

Ed in effetti questa espressione di Adam Smith, troppe volte fraintesa, va correttamente compresa non come intelligenza aliena dalla società ma come imprevedibilità degli effetti pubblici delle azioni intenzionali private, come salutare effetto moltiplicatore della ricchezza che deriva dal soddisfacimento degli interessi privati in un regime di cooperazione nel mercato. Sono i monopolisti e i cacciatori di rendite i nemici dello Stato liberale e questi vanno

combattuti con le regole e le forme dello Stato di diritto.

E vanno combattuti, del resto, tutti i pianificatori, le oligarchie al potere che si arrogano il diritto di scegliere per tutti e di indirizzare la vita collettiva in virtù del proprio sapere. L'unica pianificazione legittima nella Società aperta, insegna Antiseri, è la *pianificazione delle forme*, l'organizzazione della cornice giuridica in cui si svolge il libero moto sociale, non la pianificazione sostanziale dei processi economici, non la centralizzazione dei progetti di sviluppo e ciò perché questa centralizzazione genera solo privilegio e concentrazione di potere in capo ad una casta di burocrati illuminati che decidono tutto per gli altri.

Luigi Einaudi nelle sue *Prediche Inutili* (1955) avvertiva come una bugia – proprio sulla base degli assunti su rappresentati – quella secondo la quale Adam Smith fosse il campione dell'assoluto lasciar fare, dello Stato assente. Lo Stato per i liberali, invece, è necessario quanto gli argini al suo proliferare ingiustificato, al rischio della statizzazione compiuta delle dinamiche sociali e, quindi, lo Stato è necessario per combattere l'accentramento sregolato delle risorse e dei mercati con effetti di abuso di posizione dominante. Per Einaudi come per Antiseri una società priva di economia di mercato e concorrenza sarebbe una società oppressa da una *forza unica*, sia essa la burocrazia comunista o l'oligarchia capitalistica.

La società aperta si fonda, al contrario, sul riconoscimento e la tutela del pluralismo degli attori sociali, dei corpi intermedi. Una società al cui interno si può ben distinguere il Diritto (frutto dell'evoluzione naturale di una comunità libera) dall'arbitrio del Potere *pro tempore*, la Legge da una *legislazione motorizzata* ed autoritaria creatrice non di ordine ma di privilegio e discriminazione. Per tutto questo, lo *Stato forte* combatte autoritarismo e monopoli realizzando l'imperio del *Nomos*, che è l'unica condizione per la benefica *anarchia degli Spiriti*.

Ciò significa per quanto riguarda i c.d. diritti sociali: libertà eguale e uguaglianza delle opportunità da raggiungere anche attraverso l'intervento dello Stato, anche attraverso la previsione di un minimo necessario per la vita che sia punto di partenza e non di arrivo, che stimoli partecipazione e lavoro. In un ambito propriamente liberale e non autoritario il valore fondante, l'apriori ideologico, è costituito proprio dallo sforzo volontario, dal sacrificio, dall'attitudine al lavoro che genera ricchezza e profitto; di contro, la società chiusa dei pianificatori illuminati si impone culturalmente con il privilegio escludente che genera sempre nuove classi e categorie di emarginati (provvisoriamente escluse dall'intervento specifico e redistributivo) le quali, così, sono costrette ad attendere la prossima prebenda dello Stato paternalista.

Ludwig von Mises nel suo *Liberalismo* (1927) considera, quindi, lo Stato di diritto come una necessità imprescindibile per la promozione della vita, per la sicurezza e la libertà e per la pace. Ed è proprio la pace la teoria sociale del liberalismo, è la pace a garantire la libertà degli attori sociali ed i commerci proficui.

È la pace, per Antiseri, a legare strettamente liberalismo e democrazia: solo uno Stato fondato sulla libera scelta dei governati esclude la guerra civile tra le opzioni dello scontro politico in caso di dissenso della maggioranza. La democrazia rappresentativa fondata sul voto libero ed uguale e il liberalismo sono, dunque, due facce della stessa medaglia che possiamo ben definire *Occidente*, inteso come luogo politico/spirituale dell'alternanza delle forze politiche nella gestione di un Potere e di una Sovranità imbrigliate dalla Costituzione e dai diritti delle minoranze.

Friedrich von Hayek nel suo *Legge, Legislazione, Libertà* (1973) conferma l'opzione liberale per uno Stato non minimo ma, appunto, forte: la *Grande Società*, infatti, deve coltivare ed impegnarsi per fini umanitari e li deve realizzare anche con operazioni *fuori mercato* a tutela dei deboli; ciò che conta e che impedisce la deriva assistenzialistica e statalista è distinguere tra un sistema fondato su norme generali ed astratte e l'arbitrio sovrano di provvedimenti autoritari.

Lo Stato di diritto rappresenta l'ordine endogeno di una "Legge" frutto dello sviluppo di una Società libera, di una Società che non è assorbita dal *Leviatano* e che ha proprie istituzioni (famiglia, scuola, associazioni, imprese) non riconducibili alle istituzioni del Potere sovrano.

Lo Stato assoluto dell'intervento arbitrario, invece, è espressione dell'ordine imposto da una *legislazione* che depone il "diritto" per soddisfare precise scelte politiche contingenti. *La legislazione*, chiarisce Antiseri interpretando Hayek, diventa un male nel momento in cui non soggiace alle forme generali della *Legge*, della Costituzione del nostro *stare insieme*.

Uno stare insieme che è libero quando è orientato alla collaborazione e allo scambio e quando si fonda su diritti fondamentali rispettati e tutelati dal Potere, quali: la stabilità del possesso (non solo del possesso di beni materiali ma anche e soprattutto del possesso di sé, della libertà delle proprie azioni), il trasferimento per consenso (contro ogni esproprio arbitrario), l'adempimento delle promesse (il vincolo contrattuale). Sono queste le leggi fondamentali di David Hume ma anche i fondamenti dell'associarsi umano secondo Hannah Arendt che proprio sulla *Promessa* come argine – insieme al *Perdono* – all'automatismo ctonio della necessità naturale e brutale fonda la specificità della condizione umana nella sua *Vita Activa* (1958).

Antiseri affronta nel saggio anche l'importante questione della metodologia della ricerca scientifica che possiamo così riassumere: *l'ignoranza dei fallibili, lo scetticismo dei liberi*.

Per Karl Popper, infatti, la conoscenza umana è *fallibile* e la teoria scientifica – per essere tale e distinguersi dalla ideologia – deve essere *falsificabile*. E Antiseri precisa che lo scienziato non va a caccia di conferme ma pone l'assedio alle proprie conclusioni. Posto che la conoscenza umana è diffusa nel mondo in milioni e milioni conoscenze particolari di tempo e spazio, ogni esperienza è dunque differente dall'altra e ogni vita contiene un patrimonio di saperi sconosciuto alle altre.

Solo nella collaborazione e nella concorrenza questa conoscenza diffusa può produrre i suoi migliori effetti, e ciò vale tanto nelle dinamiche politico/sociali quanto nella scienza. Solo questo consente di scovare gli errori e di superarli. Già secondo John Stuart Mill, infatti, le convinzioni salde riposano su un'unica garanzia/legittimità: *l'invito a tutti a dimostrarle infondate!*

Ed allora – ci sprona Antiseri – allargando la problematica al contesto politico nell'ambito umanissimo di ignoranza costitutiva e di fallibilità delle acquisizioni raggiunte, che senso ha la pianificazione accentratrice di un legislatore onnipotente, di un partito sedicente rappresentativo della *volontà generale*? Sono invece *l'individualismo metodologico* e il *fallibilismo epistemologico* i valori della società aperta. Valori "deboli" che negano l'esistenza di una verità razionale, politica e sociale, che, come tale, si debba imporre *legalmente* a tutti gli attori sociali. Metodo scientifico e metodo liberale sono dunque per Antiseri strettamente legati e non per l'orgoglio fatuo di rivendicate certezze acclamate ma, di contro, per l'affermata mancanza di certezze che sprona ricerca e sollecita sostegno e competizione.

Secondo Luigi Einaudi, ancora, *trial and error*, i tentativi e gli errori sono l'emblema della superiorità del metodo liberale, la riconosciuta possibilità della revocabilità delle scelte prese messe alla prova della concretezza. Un metodo che si impone sul metodo tirannico fondato sul semplicismo manicheo che tutto riduce a ideologia, all'emarginazione dell'avversario squalificato prima come nemico e, poi, come criminale. Un metodo liberale che, in quanto pluralista, relativista e non dogmatico, non può che tradursi nella discussione parlamentare, nella tutela della critica di ogni opposizione democratica.

E i cristiani, secondo Antiseri, non possono che aggiungere questo a conferma: la verità è assente dal mondo, in attesa della *Parousia*, e la conoscenza è dispersa in frammentarie conoscenze di milioni e milioni di individui che la società aperta ha il compito di tutelare contro l'arbitrio di un Potere che pretende venerazione come un idolo sostitutivo. Per questo l'intelligenza

concentrata del pianificatore, del leader del Partito/Stato, è nemica della libertà: per Hayek l'onniscienza porta a schiavitù, mentre il riconoscimento della conoscenza dispersa genera cooperazione e associazione.

Gli americani si associano di continuo e mentre in Francia a capo di un'istituzione c'è il governo, in America ci sono i cittadini. Questo descrisse Alexis de Tocqueville nel suo *La democrazia in America* (1840) per far comprendere in Europa la specificità della società del Nuovo Mondo. Potremmo tradurre tale descrizione – e così fa Antiseri – come *principio di sussidiarietà*, principio che trova riconoscimento compiuto anche nella *Quadragesimo anno* (1931) di Pio XI: è ingiusto, afferma il Papa, che lo Stato si sostituisca alla forza e all'industria delle comunità sociali in grado di operare e ciò perché il compito naturale della Società è di aiutare in maniera suppletiva e non sostitutiva le membra del corpo sociale, non distruggerle ed assorirle. Lo stesso principio, in seguito, fu confermato dalla *Pacem in terris* (1963) di Giovanni XXIII e dalla *Centesimus annus* (1991) di Giovanni Paolo II. E fu Antonio Rosmini nella sua *Filosofia della politica* (1839) a mettere in guardia contro il monopolio statale che vieta ed impedisce le attività degli individui. Libere attività che danno forma a quei *corpi intermedi* che realizzano ciò che propriamente Antiseri definisce come *sussidiarietà orizzontale* che va distinta dalla ben più blanda *sussidiarietà verticale* secondo la quale ciò che non fa lo Stato lo fa la Regione e ciò che non fa la Regione lo fa la Città Metropolitana e così via. Una forma di statalismo decentrato che nasconde, in fondo, una forma subdola di autoritarismo burocratico: *ciò che non fa il pubblico lo fa comunque il pubblico!* E le forze del settore privato o del *Terzo settore* vengono così concusse e demotivate: pensiamo solo al triste destino di *inedia finanziaria* a cui è costretta la *Scuola libera* e come quindi è concusso il diritto di scelta delle famiglie (e proprio alla problematica della *Scuola non statale* è riservata la chiusura del saggio).

Contro questa *tautologia del Pubblico* Popper parla di sotto-società libere e spontanee con autonome opinioni e credenze. In tal senso, la riconosciuta libertà dei corpi sociali intermedi diviene fondamento etico, fonte morale del liberalismo. Una fonte morale che riconosce come le entità collettive (Stato, Nazione, Classe, Partito) sono composte da individui e solo questi in definitiva agiscono ed il loro agire – per motivati interessi particolari – nel contesto di una società che ha il monopolio della coercizione al solo fine di limitare la coercizione stessa, raggiunge e realizza l'interesse pubblico: nelle arti, nella tutela della salute, della sicurezza sociale, della scuola.

L'ordine spontaneo, quindi, realizza fini pubblici in un ambito regolato dal diritto e ciò perché il fine pubblico non è appannaggio solo dello Stato e delle

sue articolazioni.

Cum-petere – ci insegna Antiseri – significa cercare *insieme* in modo agonistico la soluzione migliore, non significa farsi la guerra e la competizione è il terrore di tutti i conservatori che hanno timore per il cambiamento.

In *Perché non sono un conservatore* (1977) Hayek precisa come il conservatore abbia la sua risorsa migliore nella tradizione di idee ereditate; il nuovo è squalificato come ignoto e illegittimo e da ciò monta la sfiducia verso ciò che rompe il confine dato. Questo timore identitario sta all'origine dell'ostilità verso l'internazionalismo, lo spirito comunitario, l'apertura allo straniero: il culto esacerbato del proprio bagaglio culturale venerato come speciale e migliore; per il liberale e per il cattolico scettico verso le costruzioni politico sociali che si presentano come salvifiche tale culto, invece, contrasta con i diritti innati dell'uomo e con una "promessa" che ha superato tutti i confini. I cristiani derivano il loro scetticismo politico da Agostino e dall'escatologia della Croce che desacralizza il Potere di questo mondo come la supposta superiorità ed autorità degli "illuminati" all'opera per la realizzazione del *paradiso in terra*. Il progresso sociale, in vero, non è mai stato davvero il frutto di piani o progetti intenzionali di pochi sapienti ma il frutto spontaneo della cooperazione libera e in concorso, del moto sociale incorniciato dal *diritto*.

Secondo Einaudi, infatti, in un regime che tutto controlla e indirizza dall'alto *il motto d'ordine diventa la disciplina*, nessuno può promuovere ed affermare il *novum* in mancanza del beneplacito o della scartoffia autorizzativa. E per questo, in tale sistema, la corruzione è fatale! E quanti esempi di tale deriva nei contesti più caratterizzati dal controllo pubblico e burocratico di un'economia fatta di trasferimenti e di sussidi; fonti di clientele e potentati avulsi da lavoro e produzione.

Il liberale ed il cristiano, secondo Antiseri, dovrebbero quindi difendere il mercato non solo perché il mercato genera benessere e ricchezza ma, soprattutto, per ragioni etiche e politiche. Secondo Hayek, infatti, *chi possiede tutti i mezzi stabilisce tutti i fini* ed è per questo che la proprietà privata dei mezzi di produzione deve prevalere sulla esclusiva proprietà pubblica ed è per questo che i monopoli, pubblici o privati è lo stesso, vanno combattuti come ogni abuso di posizione dominante. Ne va della libertà individuale, di quel pluralismo economico e politico che realizza progresso secondo Einaudi.

Stato di diritto ed economia di mercato nascono e muoiono insieme. Dice Antiseri: *Commercium et Pax* era scritto sul porto di Amsterdam perché – come intuito dall'economista francese Frédéric Bastiat nel primo '800 – *se su di un confine non passano le merci vi passeranno i cannoni*.

Mercato, pace, libertà politiche e sociali costituiscono – nella ricostruzione

storico ideale di Dario Antiseri – un'unità inscindibile tanto che oggi, dall'Ungheria alla Russia, alla Turchia, laddove, quindi, si tende a scindere prosperità e libertà, si giunge a teorizzare la *democrazia illiberale* che, in quanto non fondata sulla tutela dell'individuo libero, non è vera democrazia ma *obbedienza in cambio di protezione*. Troppo spesso scienziati sociali e politici benedetti da un consenso popolare estorto con disinformazione e regalie, ci hanno alternativamente detto che senza il mercato o senza la libertà del commercio o senza le libertà del Singolo si sarebbe potuta finalmente realizzare la *Società perfetta*. Bene, ci dice Antiseri, la *Società perfetta* è l'antitesi della *Società aperta*.

Il potere politico non è il padrone delle coscienze, *Cesare non è il Signore*, ed il *martire* rifiutando di maledire Cristo e di venerare lo Stato esercita una dolorosa confessione pubblica che desacralizza il potere. La secolarizzazione, quindi, è una chiara conseguenza del messaggio cristiano.

È stato il cristianesimo – ci dice Antiseri seguendo la lezione dello storico Guglielmo Ferrero – a far tramontare *l'esprit pharanoique* dello Stato antico, a mutare di segno il rapporto tra valore del Singolo e *ragion di Stato* lungo un processo che possiamo ben definire rivoluzionario che pone davanti allo Stato gli interessi ed i diritti della Persona. Lo stesso processo fu tematizzato da Hannah Arendt nel suo già citato *Vita Activa* allorquando evidenziò il “ribaltamento” realizzato dal cristianesimo che alla sacralizzazione e all'infinità del Cosmo degli antichi sostituì la sacralizzazione e l'immortalità del Singolo.

Joseph Ratzinger ci parla di questo quando nel suo *Fede, verità, tolleranza* (2003) afferma che il relativismo in politica è il benvenuto perché ci vaccina dalla tentazione utopica, dal pericolo dell'idealismo assoluto. È sulla base di questo assunto, di questa contraddizione tra cristianesimo e *perfettismo politico* che sempre *Papa Ratzinger* (in una intervista del 2003) spiega la sua contrarietà ad alcune frange della *Teologia della liberazione*: non si può assolutizzare politicamente una posizione teologica, non c'è un'unica ricetta per liberare e dare progresso. Non si può venerare una costruzione teologico politica che promette *la fine della Storia* ma è necessario cercare strade diverse aperte al pluralismo storico/sociale.

Nel dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che a Lui appartiene (Matteo 22,21; Marco 12,17; Luca 20,25) ciò che più deve sollecitare la nostra attenzione è che, quindi, Cesare non è Dio e su questo altare di laicità sono caduti i martiri!

La stessa laicità di origine cristiana, per Antiseri, ha contribuito con forza all'emancipazione dell'indagine scientifica moderna: la desacralizzazione del Cosmo realizzata dal pensiero giudaico cristiano con il processo di

secolarizzazione ha preparato la strada all'investigazione sperimentale. Infatti, finché la natura è colma di forze spirituali, essa è sacra, non è manipolabile per le scienze. Con il *monoteismo giudaico cristiano*, invece, si realizza un disincanto mondano, una purificazione laica che apre la strada alle scienze senza negare l'inevitabile domanda di senso religioso trascendente, così come aveva intuito Max Scheler nel suo *Sociologia del sapere* (1924). La razionalizzazione greca, infatti, non riuscì a demitizzare la natura. Il cosmo rimase eterno e indisponibile mentre l'individuo continuò ad essere destinato all'oblio. Il ribaltamento definitivo avverrà solo con il messaggio evangelico che alla Trascendenza del monoteismo aggiungerà la follia e lo scandalo di una Croce che mette in contraddizione tutte le verità di questo mondo.

In conclusione, nel suo affascinante excursus storico/ideale, Antiseri, come abbiamo avuto modo di sottolineare, si richiama espressamente alla lezione di tanti cristiani liberali: Alexis de Tocqueville, Frédéric Bastiat, Lord Acton e non mancano gli italiani Antonio Rosmini e il suo allievo Alessandro Manzoni, tutti pensatori accomunati, lo ribadiamo, dalla battaglia contro il *perfettismo*. Pensatori che dall'incontro tra metodo liberale e messaggio evangelico traggono una verità demitizzante: *la persona è fallibile e lo Stato non è perfetto*.

Il *perfettismo*, invece, è proprio il sistema che sacrifica i beni presenti all'immaginato futuro compimento, ai progetti utopici.

S. Polimeni, *Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione del “dialogo” tra le Corti*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, 432 pp.

Claudio Panzera

1. A dispetto delle occasionali frizioni e oscillazioni sul piano delle relazioni politiche tra l'«Italia» e l'«Europa», la cui eco è innaturalmente amplificata da una comunicazione pubblica sempre più rapida quanto superficiale (dominata da *tweet* e *hashtag*), per fortuna il “sottofondo” giuridico-culturale di tali rapporti è ben più stabile di quanto si sia portati a credere. Ciò, grazie ad un processo di integrazione fra l'ordinamento nazionale e l'ordinamento europeo prima *praticato* e soltanto dopo *declamato* [cfr. J.H.H. WEILER, *La Costituzione dell'Europa* (1999), il Mulino, Bologna 2003, 21 ss.], che da oltre sessant'anni garantisce al Vecchio Continente – e questo nessuno può sensatamente negarlo – un periodo di pace e sostanziale prosperità, non ultima ragione della sua perdurante “attrattività” agli occhi di milioni di persone che vivono in altre parti del mondo e vedono proprio *nell'Europa* il sogno di un futuro migliore.

Le ragioni di questo indiscutibile “successo” sono molteplici e, naturalmente, risentono anche del contesto storico e delle condizioni economiche, sociali, politiche e internazionali in cui le principali tappe del processo di integrazione sono maturate. Sarebbe però un errore di comprensione paragonarlo ad un percorso piano, senza imprevisti o battute d'arresto; al contrario: non pochi dei passaggi rivelatisi determinanti sulla via dell'integrazione sono legati proprio a fasi di stallo e a momenti in cui si è più volte rischiata addirittura la rottura. Sicché, tutt'altro che essere recente, la “retorica della crisi” ha costantemente accompagnato l'europeizzazione dei sistemi economici, giuridici e politici dei Paesi via via coinvolti nell'ambizioso progetto di una *Unione* sovranazionale sempre più stretta [cfr., da ultimo, S. CASSESE, «L'Europa vive di crisi», in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 3 (2016), 779 ss. ed *ivi* altri saggi sul tema.].

Come il mondo *virtuale* di internet necessita di mezzi *reali* (ripetitori, cavi, router, microchip, ecc.), così l'integrazione europea è resa materialmente possibile da una serie di “infrastrutture” giuridiche, paragonabili con qualche semplificazione alle fibre ottiche su cui viaggiano gli impulsi elettronici che formano la rete globale. Alcuni di questi canali sono molto sviluppati e hanno già favorito una piena integrazione (si pensi al mercato *unico*), altri sono invece ancora allo stato embrionale e non è dato prevedere se e quando si svilupperanno in modo adeguato (è il caso della formazione di un'opinione pubblica di dimensione *europea* o della costruzione di un sistema *transnazionale* di partiti). Nel mezzo, anzi probabilmente alla base, v'è il canale giuridico, il quale ha fornito l'“ossatura” normativa mediante cui i sistemi nazionali ed europeo – che, in quanto *ordinamenti*, sono appunto fatti di norme giuridiche – si sono strettamente intrecciati (l'intensità e la complessità di questo

intreccio, apparentemente poco visibile, balza in tutta la sua evidenza se solo si volge lo sguardo al laborioso negoziato che precede la definitiva uscita del Regno Unito dall'UE).

Uno dei canali più affidabili, perché maggiormente "stabile" rispetto alle frequenti oscillazioni delle relazioni politiche, è quello rappresentato dalla *giurisdizione*. Questa è stata anche la via più rapida per l'integrazione giuridica, grazie al fatto che i giudici nazionali applicano norme e, una volta che quelle prodotte dall'UE vengono alla luce (e, per meccanismi ben noti, entrano a comporre gli ordinamenti nazionali), sono i primi a diffonderle capillarmente sul territorio e a realizzare praticamente l'ideale dell'integrazione, visto che nella testa di un giudice tutte le norme necessarie a risolvere il caso – a prescindere dalla loro origine – vengono considerate, analizzate, scomposte e ricomposte (in base a criteri di prevalenza o concorrenza stabiliti dal singolo ordinamento costituzionale) in vista del momento terminale della loro applicazione in giudizio.

Di questo canale parla in modo approfondito e con riflessioni originali il libro che qui si recensisce, frutto di un percorso triennale di ricerca dell'autrice, dottore di ricerca in Diritto ed Economia nell'Università *Mediterranea* di Reggio Calabria e attualmente assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane della medesima Università.

2. Come appare chiaramente dal suo titolo, il libro si occupa del tema dei *principi supremi* dell'ordinamento costituzionale nazionale (i c.d. "controlimiti") e del concetto di *identità*, declinato sempre in chiave costituzionale, del singolo Stato.

La "dottrina" dei controlimiti ha un'origine giurisprudenziale (risale infatti ad alcune importanti pronunce delle Corti costituzionali italiana e tedesca di inizio anni Settanta) e simboleggia la faticosa ricerca di un equilibrio tra la crescente apertura dei sistemi nazionali al diritto comunitario (le cui norme, avendo in buona parte *effetti diretti* negli ordinamenti interni, mirano ad imporsi come "prevalenti" sulle leggi e perfino sulle norme costituzionali degli Stati membri) e la difesa di una sfera di norme e istituti interni che non dovrebbe soggiacere al quel diritto, erigendosi come una barriera – appunto contro-limite – a quelle «limitazioni di sovranità» cui l'Italia acconsente «in condizioni di parità con gli altri Stati» perché le ritiene «necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni» (art. 11 Cost.). Mentre tale concetto ha mantenuto la sua originaria impronta giurisprudenziale, quello di "identità costituzionale" si trova codificato in una disposizione fondamentale del diritto primario dell'UE: «L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali» (art. 4, c. 2, Tr. UE). La differenza non è di poco conto: mentre nel primo caso (controlimiti) si ha a che fare con un'elaborazione induttiva e secondo gli schemi logico-argomentativi dell'interpretazione giudiziaria, nel secondo (identità costituzionale) ci si trova di fronte ad una determinazione squisitamente politica che risponde ad altri criteri di legittimazione (democratico-elettiva), benché anche quest'ultima sia inevitabilmente

destinata ad essere attratta, ai fini della sua applicazione, nel circuito della *construction* giudiziaria.

Un modo per riannodare i diversi fili che si dipartono dalle due nozioni sarebbe di considerarle sostanzialmente coincidenti (i controlimiti esprimono l'identità costituzionale del singolo Stato), ma v'è un impedimento oggettivo che rende impervia questa strada e deriva dal fatto che le due nozioni appartengono a sistemi giuridici *diversi*, ancorché integrati. In altri termini, sono diversi gli organi chiamati ad esprimere in modo ultimativo il significato concreto di quelle nozioni (rispettivamente, le Corti costituzionali e la Corte di giustizia dell'UE) e possono conseguentemente differire i criteri interpretativi impiegati. Basti pensare solo al fatto, del tutto naturale, che le Corti nazionali tendono ad impiegare la *identity clause* in funzione "difensiva" nei confronti della pretesa primazia del diritto UE mentre la Corte dell'Unione lo fa in modo servente rispetto a quest'ultima esigenza (come accaduto nel noto caso *Melloni*: Corte giust. UE, 26 febbraio 2013, causa C-399/11).

Il libro che qui si recensisce ha il pregio di offrire una soluzione originale e convincente a tali questioni, che rinviano ad un più ampio inquadramento del rapporto fra gli ordinamenti nazionali e gli ordinamenti esterni: non solo quello UE, ma anche quelli del Consiglio d'Europa e della Comunità internazionale (a ciascuno dei quali l'autrice dedica una separata attenzione nelle tre sezioni in cui è articolato il capitolo II).

Il punto di partenza è costituito da un'innovativa impostazione del tema dei controlimiti. Generalmente individuati nella formula – un po' vaga – dei "principi supremi e diritti inviolabili" dell'ordinamento costituzionale [sent. cost. 183/1973 e molte altre a seguire, in un coerente cammino giurisprudenziale ricostruito con attenzione dall'Autrice: p. 155 ss.], essi sembrano a tutti gli effetti tracciare una distinzione interna alla Costituzione tra norme *fondamentali* e norme *non fondamentali*. Un'impostazione, quest'ultima, che – seppure ha dalla sua ragioni logiche e sostanziali connesse alla teoria del c.d. "nucleo duro" costituzionale [A. SPADARO, *Dalla Costituzione come "atto" (puntuale nel tempo) alla Costituzione come "processo" (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *Quaderni costituzionali*, 3 (1998), spec. 368 ss.] – continua a sollevare qualche perplessità di ordine dogmatico [v. spec. G. SILVESTRI, *La Corte costituzionale vista da vicino* (Intervista a cura di Diletta Tega), in *Quaderni costituzionali*, 3 (2014), 760] ed è stata oggetto di un'interessante proposta di revisione interpretativa volta a restringere la nozione di «limitazioni alla sovranità» dell'art. 11 al solo *ordine costituzionale delle competenze*, lasciando dunque fuori dall'area del contendere le norme costituzionali sostanziali, ossia i diritti inviolabili [Cfr. O. CHessa, *Meglio tardi che mai. La dogmatica dei controlimiti e il caso Taricco*, in A. BERNARDI (a cura di), *I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali*, Jovene, Napoli 2017, spec. 302 ss.]. Il dibattito, che qui non può essere affrontato *funditus*, risente probabilmente della difficoltà di trasporre così com'è sul piano delle relazioni tra ordinamenti interni ed esterni la distinzione, concernente il diverso ambito dei rapporti fra poteri costituiti e potere costituente,

tra norme costituzionali rivedibili e norme costituzionali che invece si sottraggono alla revisione (distinzione accolta anche nella giurisprudenza costituzionale italiana: sent. 1146/1988).

L'Autrice, che giustamente non si esime dal ripercorre i passaggi più salienti delle (varie) giurisprudenze costituzionali nazionali e delle Corti europee e internazionali, insieme al ricco dibattito accademico che le ha accompagnate, trova una sua personale chiave di lettura dell'imponente materiale normativo, giurisprudenziale e dottrinale esistente interrogandosi sulle cause che fanno sorgere i conflitti interpretativi che si manifestano tra i diversi livelli, ossia in una prospettiva *genealogica*. A tal fine, riprende e impiega nel contesto delle relazioni tra Corti nazionali e Corti europee/internazionali la nozione di «ponderazioni fondamentali» (Weiler), individuando in queste l'esito del bilanciamento giurisdizionale fra interessi, diritti o principi interni a ciascuno dei sistemi considerati (statale, eurounitario, internazionale), espressione anche di un correlativo e specifico equilibrio tra «sfera delle garanzie giurisdizionali» e «sfera politica» (pp. 32 ss.).

Questa opzione teorica ha il vantaggio di *contestualizzare* ogni «ponderazione fondamentale» alla luce delle proprietà tipiche di ciascun sistema considerato, ricavando *distinti modelli* di bilanciamento (e connesso equilibrio tra le due menzionate sfere): «sistemico» per l'ordinamento nazionale, «funzionale» per l'UE, «casistico» per l'ambito Cedu (pp. 53 ss.). In tale quadro, l'attivazione dei controlimiti – si badi, non solo nazionali (verso l'UE), ma in tesi persino eurounitari (verso il sistema convenzionale): p. 68 s. – può giustificarsi solo se il contrasto tra le norme dei vari sistemi si *concretizza* come «collisione» tra ponderazioni fondamentali, ovvero se si manifesta con riguardo alla loro «tutela» più che la loro «portata» (pp. 104 ss.). I controlimiti, perciò, altro non sarebbero che «limiti alla concretizzazione» (pp. 15, 40, 271) pronti a scattare quando la tutela esterna finisce per ridurre la tutela interna dei diritti in gioco, vista però nel complesso delle relazioni tra mediazione politica e garanzia giurisdizionale attraverso cui quella tutela si definisce («lo strumento giuridico che sanziona lo «sbilanciamento» tra *sfera politica* e *sfera delle garanzie* imposto a livello sovra- o internazionale»: p. 95). In questo senso si può anche ragionare di «identità costituzionale», ma a patto di epurare il concetto da una pretesa di completa autoreferenzialità e separatezza degli ordinamenti esterni, che in ambito eurounitario si rende possibile grazie al «collante» delle *tradizioni costituzionali comuni* (pp. 256 ss.).

3. Le ricadute pratiche di questa proposta ricostruttiva possono sintetizzarsi in due osservazioni. Anzitutto, dietro la sua apparente «monoliticità», va colta l'articolazione interna della categoria concettuale dei controlimiti, proprio in funzione degli usi che se ne possono fare (pp. 341 ss.): per *chiudere* la tutela assicurata dal livello nazionale dai riduttivi apporti esterni (c. difensivi), per *adattare* la tutela esterna ad esigenze interne (c. manipolativi), per *rappresentare* alla Corte esterna il punto di frizione e potenziale rottura tra le due ponderazioni fondamentali (c. dialogici). In secondo luogo, la direzione che dovrebbe guidare tali processi interpretativi – non del tutto

autonomi fra loro ma neppure completamente integrati – è stabilmente offerta dal *principium cooperationis*, ossia dalla possibilità che attraverso il c.d. “dialogo” tra le Corti si addivenga alla fine ad un risultato complessivo *a somma positiva* [esprime scetticismo su questa possibilità, R. BIN, *Critica della teoria dei diritti*, Milano 2018; la ritiene invece un esito necessario per il buon funzionamento del sistema “inter-costituzionale” di ordinamenti nazionali ed europei, A. RUGGERI, *In tema di controlimiti, identità costituzionale, dialogo tra le Corti (traendo spunto da un libro recente)*, in *Lo Stato* 10 (2018), 549 ss.]. Il che implica che ciascuno dei dialoganti (giudici costituzionali e giudici europei/internazionali) sia disposto ad includere nel proprio orizzonte le ragioni dell’altro, ossia mostrarsi *ragionevole* tanto nel pretendere quanto nel concedere, al fine di spingere il più avanti possibile la tutela dei diritti fondamentali nello spazio “materialmente” costituzionale che i vari livelli, *insieme*, contribuiscono a delineare.

In conclusione, il libro affronta in modo critico e con originali spunti di riflessione temi cari al dibattito costituzionalistico dell’ultimo quarto di secolo (ma, in verità, sempre più comuni anche agli studiosi di altre discipline: internazionalisti, comunitaristi, comparatisti), cogliendone con avvedutezza gli aspetti oggi assolutamente centrali e determinanti per il futuro dell’integrazione europea, senza sottrarsi all’onere di offrire nuove chiavi di lettura di un fenomeno complesso e continuamente in divenire. Sulla bontà dell’esito, di cui chi scrive non dubita, ogni lettore si farà la sua idea. Basti per ora notare che, in occasione del suo ultimo convegno nazionale (tenutosi a Firenze il 16-17 novembre 2018), l’Associazione italiana dei costituzionalisti ha riconosciuto all’Autrice del libro l’ambito «Premio nazionale “Opera prima” Sergio P. Panunzio per giovani studiosi di diritto costituzionale». Indubbiamente, un ottimo inizio.

